



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, 01/09/2014

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Mecca
Tel.: 0971-310 523 / 0971-310 524
FAX: 0971-310 527
E-mail:
cristiana.mecca@aspbasilicata.it

Ai Dirigenti
del Dipartimento Amministrativo

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Dirigenti delle UU.OO.CC. Cure Primarie

Ai Dirigenti delle UU.SS.II.B.

Ai Dirigenti delle UU.OO. Farmacia Ospedaliera e
Territoriale

Al Responsabile
U.O.S. Attività Area di Staff Comunicazione e Relazioni
Esterne -
LORO SEDI

Prot. n. 121838

La presente viene inviata
esclusivamente tramite
email

Oggetto: Cessione di credito vantati da privati nei confronti dell'ASP.- Direttive.

La cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all'esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito.

A fianco della citata disciplina generale del codice vi è l'articolata regolamentazione statale della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione:

Il contratto di cessione di credito vantato dal privato nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici trova la propria fonte normativa negli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2240 del 1923 e nell'art. 9 della L. 2248 del 1965.

In deroga alla disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 del CC, il legislatore ha voluto espressamente subordinare la validità dei contratti di



cessione dei crediti nei confronti della P.A. al rispetto di rigidi requisiti formali richiedendo l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dal notaio, la notifica all'Amministrazione ceduta e l'espressa accettazione/adesione di quest'ultima.

La cessione di credito vantato dal privato nei confronti di una P.A., nel caso in cui il rapporto contrattuale dal quale sorge il credito ceduto non si è ancora definito per effetto dell'integrale adempimento della prestazione, acquista efficacia se la Pubblica Amministrazione ceduta, aderisce esprimendo assenso.

La ratio che sottende tale previsione normativa, che di fatto deroga al principio della libera cedibilità dei crediti prevista dal Codice Civile, va individuata nell'esigenza di evitare che, nel corso dell'esecuzione del contratto, il soggetto obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione, resti sprovvisto dei mezzi finanziari necessari a tale fine, con la conseguenza che ogni cessione diventa pienamente efficace con la semplice comunicazione, cioè a prescindere dall'accettazione della p.a., quando il contratto ha esaurito i suoi effetti.

Qualora il credito verso una pubblica amministrazione deriva da un contratto di servizi, fornitura e lavori, compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione si applica l'art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 -Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE.

Il primo comma dell'art.117 estende le previsioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi forniture e lavori di cui al Codice. In questa fattispecie prevede ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante pubblica amministrazione la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica.

Il successivo terzo comma dell'art. 117 recita che le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino



con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni pertanto si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

La dottrina e la giurisprudenza hanno schematizzato le seguenti ipotesi:

1) cessione a soggetto **non qualificato**, ai sensi della legge n. 52 del 1991, ossia soggetti diversi da una banca e/o da un intermediario finanziario, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti ancora in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 e dell'art. 9, allegato E della legge n. 2248 del 1865, ha efficacia solo a seguito dell'accettazione da parte dell'amministrazione pubblica (es. Cessione di credito derivante da contratto di acquisto di prestazioni tra Centro Accreditato e Convenzionato con l'ASP e soggetto terzo privato ;

2) cessione a soggetto **non qualificato**, ai sensi della legge n. 52 del 1991 ossia soggetti diversi da una banca e/o da un intermediario finanziario, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, derivanti da contratti non più in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, ha efficacia quando, redatta in forma solenne, è notificata all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento;

3) cessione a soggetto **non qualificato**, ai sensi della legge n. 52 del 1991 ossia soggetti diversi da una banca e/o da un intermediario finanziario, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, compresi concorsi e incarichi di progettazione : la cessione, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha efficacia se l'amministrazione non provvede a rifiutarla nel termine di 45 giorni;

4) cessione a soggetto **qualificato**, ai sensi della legge n. 52 del 1991 ossia una banca o un intermediario finanziario, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione non derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori: è applicabile la disciplina di cui all'art. 69 del R.D. n. 2240 del 1923, per cui la cessione redatta in forma solenne deve essere semplicemente notificata all'amministrazione.



Il rifiuto o l'adesione ad un contratto di cessione comporta una valutazione che necessariamente deve tenere in primaria considerazione il fine pubblico o di pubblica utilità che l'Azienda tendeva a raggiungere con la stipula del contratto originario con il soggetto cedente. Rileva altresì ai fini di detta valutazione l'eventuale presenza di altra cessione per lo stesso credito precedentemente notificata e la presenza di provvedimenti di pagamento e/o liquidazione già assunti.

Tale valutazione è di competenza del dirigente responsabile del contratto che, anche con il supporto di altri uffici a vario titolo coinvolti, (es. U.O. Economico Finanziario, U.O. Affari Legali, ecc.....), provvederà a pronunciarsi con propria comunicazione da trasmettere sia al cedente che al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.

Si stabilisce, pertanto, la seguente procedura interna:


- ⇒ acquisizione della cessione di credito al servizio di protocollo ed invio alla U.O.C. Economico Finanziaria, che preso atto del contratto di cessione, provvederà all'invio al Responsabile della U.O. in capo alla quale è prevista la responsabilità del contratto dal quale discende il credito.
- ⇒ L'U.O. interessata, anche con il supporto dell'U.O. Legale e di ogni altra UU.OO. coinvolta, provvederà a verificare :
 - che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'Azienda;
 - l'esistenza del credito ceduto;
 - se vi sono altre cessioni per crediti derivanti da medesimo contratto per le quali vi sia stata accettazione o esecuzione;
 - qualsiasi altra causa o circostanza che giustifichi il rifiuto espresso alla cessione del credito.
- ⇒ All'esito dell'istruttoria l'U.O. interessata dovrà comunicare al cedente, al cessionario ed alla U.O.C. Economico Finanziaria, l'accettazione o il rifiuto della cessione di credito, entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di notifica all'ASP.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Ai fini della piena conoscibilità della presente direttiva si dispone la pubblicazione
sul sito telematico aziendale.

Certa della piena e fattiva collaborazione di tutti, invio cordiali saluti.


Cristiana Mecca